



COMUNE DI CRESSA

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZIO TECNICO

Via Jean de Fernex n. 13
28012 Cressa (NO)
e-mail : tecnico@cressa.comune.no.it

Tel : 0322.863610
C.F. e P.IVA : 00379480031
pec : cressa@cert.ruparpiemonte.it

Spett.le
PROVINCIA DI NOVARA
Funzione Affari Istituzionali
Settore Ambiente – Ufficio Rifiuti e Bonifiche.
Piazza Matteotti 1
28100 Novara
PEC: protocollo@provincia.novara.it

OGGETTO: Impresa De Giuliani srl – D.Lgs 152/08 e s.m.i. - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.

Progetto presentato dalla ditta Impresa De Giuliani srl “impianto di recupero rifiuti non pericolosi” rientrante nella categoria progettuale z.b) di cui al punto 7 dell'allegato IV alla parte Seconda al D. Lgs, 152/06 e s. m.i..

La ditta Impresa De Giuliani srl, con sede legale a Borgomanero in Viale Marconi n. 56, ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per l'attività da svolgersi nel Comune di Cressa in Località San Giovanni n. 16.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di nuove linee di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, individuate come Operazione R5 – End of Waste ai sensi del D.M. 27/09/2022 n. 152.

Nello specifico le opere che l'operatore intende realizzare nell'area risultano le seguenti:

- sostituzione dell'attuale pavimentazione in asfalto con pavimentazione in cemento;
- realizzazione di una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso sull'area che andrà a ospitare le nuove linee di trattamento;
- sistemazione in terra battuta dell'area di stoccaggio dei prodotti E.o.W. ;
- sistemazione e posizionamento degli impianti necessari all'attività;
- realizzazione manufatti e canaline per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle superfici pavimentate.

Da un punto di vista urbanistico, con riferimento al vigente PRGC del Comune di Cressa, le aree interessate dall'intervento risultano inserite come:

Articolo 37 - Aree per insediamenti produttivi di nuovo impianto

Articolo 24 - Aree per attrezzature al servizio degli produttivi e terziari

Le aree risultano inoltre gravate dai seguenti vincoli:

Aree soggette a strumento urbanistico esecutivo (SUE Ambito 2);

Articolo 49 - Norme per la salvaguardia idrogeologica (Classe I e Classe IIIa);

Articolo 46 – Zone e fasce di rispetto (Metanodotto)

I sopracitati art. 37 e art. 24 del vigente PRGC prevedono quale modalità di attuazione degli interventi la predisposizione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, la cui definizione e contenuti sono riportati all'art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano.

Nel caso specifico l'area si trova nell'area denominata "Ambito 2" sul quale insistono, come riportato all'art. 37 delle NdA, le seguenti prescrizioni particolari:

"Particolare riguardo dovrà essere posto alla definizione progettuale degli interventi per servizi ed infrastrutture, che dovranno prevedere, per quanto possibile, una gestione unitaria degli impianti comuni; la rete di smaltimento delle acque bianche dovrà essere separata dalle acque nere e non dovrà essere convogliata agli impianti di depurazione. Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione degli accessi dalla viabilità principale anche in relazione all'ubicazione delle aree a parcheggio pubblico. Dovranno essere previste idonee schermature a verde, con piante autoctone di alto fusto, sui lati perimetrali degli insediamenti.

Per le aree a servizio degli impianti produttivi incluse nel perimetro del comparto si richiamano i disposti specifici contenuti nell'art. 24 delle presenti norme."

Inoltre il richiamato art. 24 delle Norme di Attuazione, sul quale ricade una piccola parte dell'area oggetto di intervento, definisce che:

"L'area a servizi individuata in località San Giovanni, ad est della ferrovia Novara-Domodossola, di pertinenza dell'insediamento produttivo dell'Impresa De Giuliani S.r.l. dovrà essere resa idonea allo svolgimento di attività ricreative, sociali, del gioco e dello sport, nel rispetto dei limiti, stante la classificazione in classe geologica IIIa, indicati nell'elaborato 12-Controdeduzioni alle osservazioni, redatto dal dott. Vanoni e allegato in calce, con la sistemazione della stessa per quanto attiene a piantumazioni, recinzioni, riassetto degli scavi, ecc..."

La normativa di classe IIIa prevede l'ammissibilità di opere di superficie ed opere minori non di carattere edilizio. Sono ovviamente consentite modificazioni morfologiche agli invasi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e stabilità delle sponde. Sono sempre consentiti interventi di sistemazione ambientale e di sistemazione del verde."

Considerato che trattasi di area libera priva di edificazioni consolidate, l'art. 10 – Strumenti Urbanistici Esecutivi – individua nel Piano Esecutivo Convenzionato, la pianificazione d'iniziativa privata da predisporre al fine di attuare attività edificatorie sul lotto.

Il medesimo articolo, all'ultimo comma, precisa inoltre che la Convenzione Urbanistica che accompagna lo Strumento Urbanistico Esecutivo, di cui all'art. 45 della L. R. 56/77, è finalizzata alla individuazione, cessione o monetizzazione delle aree a standards pubblici o di uso pubblico.

L'art. 37 delle Norme di Attuazione esplicita che il calcolo della superficie a standard preveda non meno del 20% della St da destinare a parcheggi, verde attrezzato e ad attrezzature sociali per i dipendenti.

L'intervento proposto consiste nell'ampliamento della pavimentazione insistente sull'area e pertanto, non comportando la realizzazione di Sul, non determina conseguentemente l'individuazione di superfici da destinare a standard urbanistici.

Pertanto dalla combinazione dell'art. 10 e degli artt. 37 e 24 delle Norme di Attuazione del PRGC, considerato che l'intervento non produce alcuna superficie a standard e venendo meno il contenuto della Convenzione urbanistica, adottando il principio di non aggravare il procedimento amministrativo e tenuto conto che l'intervento richiesto non comporta alcuna rilevanza urbanistica, si ritiene che non sia richiesta la presentazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi per l'intervento di pavimentazione.

L'art. 37 prescrive inoltre l'individuazione di una superficie permeabile minima pari al 50% della Superficie libera Sl. In questo specifico caso si ritiene di derogare dal suddetto parametro per i seguenti motivi:

- l'impresa svolge un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, stoccaggio e di trattamento degli stessi finalizzato alla produzione di Materie Prime Secondarie, da impiegare prevalentemente nell'ambito del settore edile e delle costruzioni stradali;
- la prescrizione di permeabilità richiesta dal PRG, nasce dalla necessità di garantire l'obiettivo della cosiddetta "invarianza idraulica" ed evitare che l'acqua caduta sul suolo impermeabilizzato contribuisca ad aumentare il livello dei corsi d'acqua e delle infrastrutture di raccolta, con evidenti potenziali problemi anche per la sicurezza pubblica.

Nel caso in oggetto, benché la pavimentazione interessi una quantità superiore a quella indicata sulle norme di attuazione, viene garantito il raggiungimento di un risultato migliore ai fini del concetto di invarianza idraulica, in quanto le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle superfici pavimentate saranno gestite come da progetto presentato, ossia secondo il *Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne*, ai sensi del D.P.G.R. 1/R del 20/02/2006 e smi.

Come si evince dagli elaborati grafici e dalle relazioni presentate a corredo della richiesta, il progetto prevede, per le superfici pavimentate inerenti all'attività di recupero dei rifiuti, la realizzazione di canalette per la regimazione delle acque piovane, veicolate in un impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, con scarico delle acque di seconda pioggia e quelle di prima pioggia trattate, nel suolo mediante pozzi perdenti. Pertanto senza andare a gravare sul reticolo idrografico minore e su eventuali infrastrutture di raccolta.

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene dunque di poter derogare al parametro urbanistico della Superficie Permeabile SP, al fine di garantire comunque il raggiungimento del risultato di non aggravio del carico idrico sulle infrastrutture e i corsi d'acqua esistenti.

Infine l'attività da insediare e la realizzazione della pavimentazione sembrano assumere carattere definitivo, con conseguente trasformazione permanente del suolo, pertanto riferibili alla definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e.7) del D.P.R. n. 380/2001.

Trattandosi dunque di intervento qualificabile come "nuova costruzione", esso comporta il rilascio di titolo abilitativo di carattere oneroso.

Dal punto di vista dell'idoneità idrogeologica, di cui all'art. 49 delle Norme di Attuazione del vigente PRGC, si mette evidenza che l'area dell'intervento è interessata da vincoli di livello diverso, e nello specifico:

- Classe I "Zone a pericolosità nulla"
- Classe IIIa "Zone a medio - elevata pericolosità";

Per quanto riguarda la Classe I non sono previste limitazioni alla propensione urbanistica.

Per quanto riguarda la Classe IIIa invece la normativa prevede l'ammissibilità di opere di superficie ed opere minori non di carattere edilizio. L'intervento di pavimentazione, configurandosi come intervento di superficie al pari di un'opera stradale, risulta compatibile con quanto concesso per l'area.

Si richiede per completezza della documentazione, data l'attività che andrà a collocarsi sopra l'area pavimentata, relazione geologica di compatibilità con la Classe IIIa.

Per quanto riguarda infine le fasce di rispetto, di cui all'art. 46 delle Norme di Attuazione del vigente PRGC, si precisa che una porzione di area dell'intervento è interessata dalla fascia di rispetto della linea del metanodotto SNAM.

Si precisa quindi che l'intervento dovrà inoltre seguire le eventuali prescrizioni che saranno fornite dall'organo competente.

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cenerino Ing. Samantha

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*